

Regolamento di investimento della Cassa pensioni Posta

Valido dal 1° gennaio 2026

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
CH-3000 Berna 22
Telefono 058 341 10 00
www.pkpost.ch

Indice

1.	Obiettivi e principi	3
Art. 1	Obiettivi e basi giuridiche	3
Art. 2	Principi.....	3
2.	Strategia d'investimento e riserva per fluttuazioni di valore	4
Art. 3	Strategia d'investimento e margini di fluttuazione	4
Art. 4	Riserva per fluttuazioni di valore	4
3.	Organizzazione e responsabilità	4
Art. 5	Consiglio di fondazione	4
Art. 6	Comitato di investimento	4
Art. 7	Compiti del comitato d'investimento	5
Art. 8	Compiti della gestione patrimoniale	5
Art. 9	Comitato di voto ed esercizio del diritto di voto	5
4.	Entrata in vigore	6
Art. 10	Entrata in vigore.....	6
	Allegato 1	7

1. Obiettivi e principi

Art. 1 Obiettivi e basi giuridiche

- ¹ Il patrimonio della Cassa pensioni Posta (CP Posta) deve essere gestito nell'interesse degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite.
- ² Devono essere rispettate le disposizioni legali e le norme di vigilanza, in particolare la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e tutte le altre disposizioni pertinenti. Per il prestito di titoli (securities lending) sono determinanti, ai sensi dell'art. 53 cpv. 6 OPP 2, le disposizioni della legge sugli investimenti collettivi di capitale e le relative disposizioni d'esecuzione.
- ³ Le persone incaricate della gestione patrimoniale si impegnano a rispettare la Carta ASIP e la sua direttiva.
- ⁴ Tenendo conto della capacità di rischio finanziaria e strutturale della CP Posta, occorre puntare a un rendimento complessivo che garantisca l'adempimento degli obblighi a lungo termine. La liquidità necessaria per l'erogazione tempestiva delle prestazioni regolamentari e l'adempimento degli obblighi contrattuali deve essere garantita in ogni momento. L'obiettivo è il mantenimento del valore nominale e, a lungo termine, del valore reale del patrimonio previdenziale.
- ⁵ Ai sensi dell'art. 50 OPP 2, la CP Posta garantisce il raggiungimento dello scopo previdenziale adeguando la strategia d'investimento alla propria capacità di rischio.

Art. 2 Principi

- ¹ Il rendimento medio (rendimento obiettivo) del patrimonio risultante dall'analisi delle attività e delle passività (ALM) su 10 anni copre i costi degli interessi sui capitali previdenziali e della costituzione dell'accantonamento per perdite relative alle pensioni, nonché i costi della gestione patrimoniale.
- ² Un ALM viene effettuato con un consulente esterno in caso di modifiche sostanziali, ma almeno ogni 3 anni. Le modifiche sostanziali riguardano in particolare la struttura del portafoglio assicurati, il rendimento obiettivo, il rischio di tasso d'interesse e la ripartizione del patrimonio in relazione ai requisiti di liquidità o di ripartizione del rischio.
- ³ In caso di ricorso all'estensione delle possibilità di investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, le motivazioni dell'estensione devono essere riportate nell'allegato al conto annuale.
- ⁴ Non sono ammessi investimenti senza garanzie e partecipazioni presso il datore di lavoro. Non rientrano in questa disposizione i servizi di pagamento offerti da PostFinance SA a condizioni di mercato. Gli averi non possono superare complessivamente il 2,5% del patrimonio.
- ⁵ La CP Posta privilegia gli investimenti che tengono conto degli aspetti ecologici, etici e sociali, purché presentino un rapporto rendimento/rischio simile a quello di altri investimenti.
- ⁶ I rischi, la liquidità e la qualità degli investimenti devono essere monitorati costantemente.
- ¹ Gli investimenti patrimoniali sono valutati secondo le disposizioni della Swiss GAAP RPC 26.

2. Strategia d'investimento e riserva per fluttuazioni di valore

Art. 3 Strategia d'investimento e margini di fluttuazione

¹ La strategia d'investimento determina le categorie d'investimento, la loro quota strategica ed i loro margini ed è definita nell'allegato 1.

² Gli indici di riferimento (benchmarks) misurano l'andamento di un investimento o di una categoria e sono definiti nell'allegato 1.

Art. 4 Riserva per fluttuazioni di valore

¹ La costituzione di una riserva di fluttuazione di valore serve a compensare le fluttuazioni di mercato delle attività immobilizzate.

² Il valore obiettivo della riserva di fluttuazione è determinato in conformità all'art. 48e OPP 2 e alla Swiss GAAP RPC 26 sulla base del metodo economico-finanziario.

³ La riserva di fluttuazione deve coprire le fluttuazioni prevedibili con la strategia d'investimento e la remunerazione dei capitali previdenziali durante un anno con un livello di sicurezza del 99%.

3. Organizzazione e responsabilità

Art. 5 Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione (CF) ha la responsabilità generale della gestione del patrimonio. Esso approva il regolamento sugli investimenti.

² Il CF determina le categorie di investimento, le loro sottocategorie, le margini di fluttuazione e i benchmarks (allegato 1).

³ Il CF nomina i membri del Comitato di investimento (CI) e il presidente o la presidente del CI.

Art. 6 Comitato di investimento

¹ Il CI è composto da un minimo di 4 a un massimo di 7 membri. Almeno 2 membri del CI sono membri del CF e lo rappresentano in modo paritetico.

² La rappresentanza dei datori di lavoro propone al CF il presidente o la presidente del CI.

³ Il mandato ha una durata di 4 anni. I membri sono rieleggibili. Se un membro si dimette durante il mandato, il nuovo membro subentra per la durata restante del mandato.

⁴ La direttrice o il direttore generale e la o il responsabile della gestione patrimoniale (GP) della CP Posta partecipano alle riunioni con voto consultivo.

⁵ Il CI si riunisce periodicamente su invito della sua presidenza, almeno una volta al trimestre, o su richiesta di un membro.

⁶ Il CI è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Il CI delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, si cerca un compromesso. In caso di nuova parità di voti, decide il CF. Il CI può deliberare a maggioranza dei due terzi per via circolare.

Art. 7 Compiti del comitato d'investimento

Il CI

- a. propone al CF la strategia d'investimento e definisce le competenze per la sua attuazione;
- b. emana direttive e istruzioni, in particolare per l'attuazione della strategia d'investimento;
- c. è responsabile dell'assegnazione dei mandati e ne approva i benchmarks;
- d. vigila sul rispetto del regolamento d'investimento;
- e. nomina l'Investment Controller e il depositario (Global Custodian);
- f. incarica e sorveglia i gestori patrimoniali interni ed esterni;
- g. nomina il terzo membro del Comitato per i diritti di voto;
- h. stabilisce i principi per l'esercizio del diritto di voto in applicazione del regolamento sull' esercizio dei diritti di voto;
- i. designa le persone che rappresentano la CP Posta nell'organo direttivo di una fondazione d'investimento, nei suoi comitati o nei suoi organi;
- j. presenta al CF le proposte relative agli investimenti o alle operazioni che rientrano nella sua sfera di competenza;
- k. approva i contratti e ne controlla il rispetto e l'attuazione;
- l. adotta misure urgenti giustificate;
- m. riferisce al CF.

Art. 8 Compiti della gestione patrimoniale

La GP

- a. è responsabile dell'assegnazione alle classi di investimento entro i limiti prestabiliti (asset allocation tattica);
- b. è responsabile della messa a disposizione dei mezzi liquidi;
- c. richiede l'assegnazione dei mandati ai gestori patrimoniali interni ed esterni sulla base di un processo documentato e professionale;
- d. stipula i contratti con i gestori patrimoniali esterni previa approvazione da parte del CI. Come gestori patrimoniali esterni vengono impiegati solo banche e intermediari finanziari soggetti a una legge sui mercati finanziari o a una legge di vigilanza in Svizzera o all'estero;
- e. effettua gli investimenti per i mandati interni secondo le direttive approvate del CI;
- f. funge da interfaccia con i gestori patrimoniali esterni;
- g. coordina le attività quotidiane con le banche depositarie;
- h. sorveglia il patrimonio d'investimento e i mandati interni ed esterni;
- i. riferisce regolarmente al CI.

Art. 9 Comitato di voto ed esercizio del diritto di voto

¹ Il comitato di voto è composto dai presidenti del CF e del CI, nonché da un terzo membro eletto del CI. Un membro del comitato di voto deve rappresentare i lavoratori. Il comitato di voto decide in merito al comportamento di voto nel rispetto del regolamento sull'esercizio del diritto di voto.

² Il mandato ha una durata di due anni. Il terzo membro è rieleggibile. Se un membro si dimette durante il mandato, il nuovo membro subentra per la durata restante del mandato.

³ Il comitato per i diritti di voto viene convocato su richiesta della GP in applicazione del regolamento sull'esercizio dei diritti di voto.

⁴ L'esercizio dei diritti di voto si basa sulle analisi e sulle raccomandazioni di voto della Fondazione Ethos.

⁵ Il comitato per i diritti di voto decide a maggioranza semplice. Se non viene presa alcuna decisione, si applicano le disposizioni del regolamento sull'esercizio dei diritti di voto.

4. Entrata in vigore

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento sugli investimenti sostituisce il regolamento sugli investimenti in vigore dal 1° giugno 2021. È stato approvato dal CF nella seduta del 25 novembre 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegato 1

Strategia d'investimento, margini di fluttuazione e benchmarks

Categoria d'investimento, in %	Strategia 2026	margine min.	margine max.	OPP 2
Liquidità	2.0	1.0	6.0	100.0
Obbligazioni	33.0	21.5	44.5	100.0
- CHF	20.0	14.0	26.0	
- Ipoteche	5.0	3.5	6.5	
- Valute estere (coperture)	3.0	2.0	4.0	
- Microfinanza	2.0	1.0	3.0	
- Mercati emergenti Hard Currency	2.0	1.0	3.0	
- Senior Secured Loans (coperti)	1.0	0.0	2.0	
Azioni	34.0	25.5	42.5	50.0
- Svizzera	10.0	7.5	12.5	
- Mercati sviluppati mondiali	21.0	16.0	26.0	
- Mercati emergenti	3.0	2.0	4.0	
Investimenti alternativi	15.0	4.5	24.0	15.0
- Hedge fund	5.0	0.0	7.5	
- Materie prime	1.0	0.0	3.0	
- Oro	4.0	2.0	6.0	
- Infrastrutture	5.0	2.5	7.5	10.0
Immobili	16.0	9.5	22.5	30.0*
- Svizzera	14.0	9.0	19.0	
- Estero	2.0	0.5	3.5	
Valute estere	10.0	7.5	12.5	30.0

* di cui max. 1/3 all'estero (art. 55 OPP 2)

Ai fini della verifica dei limiti OPP 2, gli investimenti vengono assegnati alle categorie di investimento corrispondenti ai sensi dell'art. 53 OPP 2.

I limiti della strategia d'investimento sono tutti inferiori ai limiti consentiti ai sensi degli articoli 54, 55 e 57 OPP 2. Non è necessario alcun ampliamento.

Categoria d'investimento	Benchmark
Liquidità CHF	FTSE CHF 3M Eurodeposits
Obbligazioni	Swiss Bond Index AAA-BBB
Ipoteche CHF	Rendimento del portafoglio
Titoli di Stato FW (coperti)	JPM GBI Broad (copertura in CHF)
Obbligazioni mercati emergenti Hard Currency	JPM EMBI Global Diversified AAA-BB TR USD
Senior Secured Loans (coperti)	Morningstar Global Leveraged Loan Index (copertura in CHF)
Microfinanza	80% SOFR 3M +1,5%; 20% ESTR 3M +1,5%
Azioni Svizzera	SPI
Azioni Mondo	MSCI World exCH (netto)
Azioni mercati emergenti	MSCI Emerging Markets (netto)
Hedge Fund	HFRI Macro TR Index
Materie prime	Bloomberg Commodity Index
Oro	GOLDBAR STD995KG (in CHF)
Infrastrutture	Rendimento del portafoglio
Immobili Svizzera non quotati	Indice KGAST
Immobili Mondo non quotati	Indice personalizzato composto da NCREIF, INREV, ANREV